

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 27 dicembre 2004

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 dicembre 2004, n. 306.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative . . . Pag. 5

LEGGE 27 dicembre 2004, n. 307.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica Pag. 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 15 dicembre 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 dicembre 2004 Pag. 12

DECRETO 17 dicembre 2004.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione 1° luglio-30 settembre 2004. Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2005 (legge 7 marzo 1996, n. 108) Pag. 13

DECRETO 23 dicembre 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centosettantotto giorni Pag. 16

**Ministero
delle attività produttive**

DECRETO 24 novembre 2004.

Modificazioni e integrazioni al decreto interministeriale 15 giugno 2004, recante la costituzione di una sezione speciale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti, finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, mediante l'uso di tecnologie digitali. Pag. 20

DECRETO 21 dicembre 2004.

Determinazione per l'anno 2004 della misura del contributo dovuto alla Consap-Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia». Pag. 21

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 18 novembre 2004.

Sostituzione del membro effettivo della commissione provinciale per la Cassa integrazione salari operai agricoli della direzione provinciale del lavoro di Prato. Pag. 21

DECRETO 6 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «CO.MA.GE. - Costruzioni manutenzioni generali piccola società cooperativa a r.l.», in Taranto. Pag. 22

DECRETO 6 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «FA.TA.C. - Fabbrica tarantina confezioni società cooperativa a r.l.», in Taranto. Pag. 22

DECRETO 6 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ecos società cooperativa a r.l.», in Taranto. Pag. 23

DECRETO 6 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Fast Service società cooperativa a r.l.», in Avetrana. Pag. 24

DECRETO 6 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «S. Chiara soc. coop. edilizia a r.l.», in Taranto. Pag. 25

DECRETO 6 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «N.C.M. - Nuova cooperativa Manduria soc. coop. a r.l.», in Manduria. Pag. 25

DECRETO 6 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «L'Ecologica jonica soc. coop. a r.l.», in Taranto. Pag. 26

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Edilcoop soc. coop. a r.l.», in Laterza. Pag. 27

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia tarantina - Soc. coop. a r.l.», in Taranto. Pag. 28

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Grandi vivai dello Jonio - Soc. coop. a r.l.», in Taranto. Pag. 28

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Verde azzurro - Soc. coop. a r.l.», in Taranto. Pag. 29

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola vivai del Salento - Soc. coop. a r.l.», in Manduria. Pag. 30

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «LI.CA. appalti - Soc. coop. a r.l.», in Talsano. Pag. 31

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «SE.TRA.L. - Soc. coop. a r.l.», in Laterza. Pag. 31

PROVVEDIMENTO 9 dicembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Labor» a r.l., in Cerro al Volturmo. Pag. 32

**Ministero delle politiche
agricole e forestali**

DECRETO 22 novembre 2004.

Iscrizione nel registro delle varietà dei prodotti sementieri della varietà di specie agraria patata, varietà silvy. Pag. 33

DECRETO 22 novembre 2004.

Iscrizione nel registro delle varietà dei prodotti sementieri della varietà di specie agraria colza, varietà esella. Pag. 34

DECRETO 29 novembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia». Pag. 34

DECRETO 29 novembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Ente nazionale risi», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese». Pag. 35

DECRETO 29 novembre 2004.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. Pag. 36

DECRETO 6 dicembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena» Pag. 38

DECRETO 7 dicembre 2004.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Amarene brusche di Modena - Marene», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. Pag. 39

DECRETO 14 dicembre 2004.

Tempi di smaltimento e di adeguamento delle etichette dei prodotti composti, elaborati e trasformati, che utilizzano il riferimento ad una denominazione protetta. Pag. 42

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 16 dicembre 2004.

Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni. Pag. 42

DELIBERAZIONE 10 dicembre 2004.

Verifica della qualità del servizio postale nel primo semestre 2004. Pag. 51

DELIBERAZIONE 16 dicembre 2004.

Prezzo del prodotto «Pacco ordinario» per spedizioni all'interno della Repubblica italiana. Pag. 51

Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca

DECRETO 14 dicembre 2004.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale Eureka, di cui alla legge n. 22/1987, al finanziamento del Fondo agevolazioni ricerca (FAR) Pag. 52

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2004.

Soppressione della sezione staccata dell'ufficio di Paola operante ad Amantea Pag. 58

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'ufficio assistenza bollo Pag. 58

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2004.

Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate, delle imposte sostitutive applicate e del credito d'imposta spettante, di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Pag. 59

Agenzia del demanio

DECRETO 17 novembre 2004.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'I.N.P.S. Pag. 67

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2004, n. 307, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica» Pag. 75

CIRCOLARI

Ministero della salute

CIRCOLARE 25 novembre 2004, n. 2.

Prodotti a base di piante e derivati aventi finalità salutistiche. Pag. 82

Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

CIRCOLARE 16 dicembre 2004, n. 67.

Subentro nella gestione dei trattamenti pensionistici alle amministrazioni statali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 6, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Pag. 83

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 21 e 22 dicembre 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 85

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa edilizia «Vittoria» - Società cooperativa a r.l., in Latina. Pag. 86

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa di produzione e lavoro «San Michele» - Società cooperativa a r.l., in Aprilia ... Pag. 86

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo Epifarma».

Pag. 86

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam EG».

Pag. 86

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mexylor»

Pag. 87

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo Pharmeg».

Pag. 87

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cepim»

Pag. 88

Comunicato di rettifica concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sinvacor»

Pag. 88

Comunicato di rettifica concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Medipo»

Pag. 88

Comunicato di rettifica concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sivastin»

Pag. 88

Comunicato di rettifica concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liponorm»

Pag. 88

Comunicato di rettifica concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluxum»

Pag. 89

Comunicato di rettifica concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zocor»

Pag. 89

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 187/L

LEGGE 15 dicembre 2004, n. 308.

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.

04G0323

dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a € 128.570.169,12 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 dicembre 2005.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2005.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,100 ed a 96,897.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2004

p. Il direttore generale: CANNATA

04A12776

DECRETO 17 dicembre 2004.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione 1° luglio-30 settembre 2004. Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2005 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 16 settembre 2004, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 17 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 2004 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2004 - 30 settembre 2004 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari

iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al 1° luglio 2004 - 30 settembre 2004 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2004 - 30 settembre 2004, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2005.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2005, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° ottobre 2004 - 31 dicembre 2004 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2004

Il capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica.

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 2004, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e

il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - composta da 20 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

§ § §

Rilevazione degli interessi di mora.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

**RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)**

Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari,
corrette per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema
Periodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio - 30 settembre 2004
Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2005

Categorie di operazioni	Classi di importo (in unità di euro)	Tassi medi (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente (1)	fino a 5.000	12,47
	oltre 5.000	9,51
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2)	fino a 5.000	6,92
	oltre 5.000	5,74
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)	fino a 50.000	6,04
	oltre 50.000	5,17
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5)	—	9,95
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6)	fino a 5.000	17,66
	oltre 5.000	13,62
Leasing	fino a 5.000	21,19
	oltre 5.000	12,09
Credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving (7)	fino a 5.000	13,21
	oltre 5.000 fino a 25.000	8,71
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,42
	oltre 50.000	5,40
Credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving (7)	fino a 1.500	16,86
	oltre 1.500 fino a 5.000	15,96
	oltre 5.000	10,69
Mutui con garanzia reale:		
a tasso fisso	—	5,56
a tasso variabile	—	3,86

AVVERTENZA:

Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto. I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,76 punti.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2004; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
- (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
- (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
- (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
- (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive privat.
- (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
- (7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.

